

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2. TERMINOLOGIA	2
3. OBBLIGHI DELLE PARTI	2
4. RISPETTO DELLE LEGGI.....	3
5. CORRUZIONE	3
6. DIRITTI UMANI	3
7. PERSONALE IMPIEGATO	3
7.1 Divieto di discriminazione	3
7.2 Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.....	3
7.3 Lavoro minorile	4
8. CORRETTEZZA NEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE.....	4
8.1 Orari di lavoro e retribuzioni	4
8.2 Lavoro forzato o obbligato.....	4
8.3 Libertà di Associazione	4
9. TUTELA AMBIENTALE	4
10. VERIFICHE E RISOLUZIONE.....	5
11. DOCUMENTI AFFERENTI.....	5



SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento, denominato “Codice di Condotta dei Fornitori” (CCF) descrive i principi che informano le relazioni commerciali con i nostri Fornitori e stabilisce le regole di comportamento ai quali chiediamo loro di attenersi nel condurre i rapporti con INFOMOTION srl .

Nel gestire le proprie attività e il proprio business, INFOMOTION srl agisce nel rispetto dei principi enunciati nel proprio Codice Etico e delle leggi vigenti e applicabili, in un’ottica di miglioramento continuo.

Sottoscrivendo questo documento, il Fornitore si obbliga a rispettare quanto in esso stabilito e ad applicarlo nell’esecuzione di tutti i rapporti negoziali con INFOMOTION srl , per l’intera durata di detti rapporti.

TERMINOLOGIA

CCF	Codice di Condotta dei Fornitori
ILO	International Labour Organization
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite

OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Fornitore deve assicurare il rispetto degli obblighi contenuti nel presente CCF.

A tal fine, il Fornitore deve, su richiesta di INFOMOTION srl , fornire evidenza del rispetto dei suddetti obblighi.

Il Fornitore deve fare tutto quanto necessario per assicurare che gli obblighi contenuti nel presente CCF siano rispettati anche dai propri subfornitori e da tutte le società del Gruppo cui il Fornitore appartiene, quando siano coinvolti nella fornitura di prodotti e/o servizi in favore di INFOMOTION srl o delle società partecipate e/o controllate da INFOMOTION srl .



RISPETTO DELLE LEGGI

Il fornitore deve rispettare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti applicabili quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli che regolano le materie sottoelencate.

CORRUZIONE

E' fatto divieto al Fornitore, nel condurre le proprie relazioni commerciali, di porre in essere pratiche fraudolente o estorsive. Al Fornitore è fatto espresso divieto di offrire, pagare, richiedere o accettare tangenti o qualsivoglia forma di utilità o vantaggio per sé o per altri.

DIRITTI UMANI

Il Fornitore deve agire nel pieno rispetto dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalle altre convenzioni internazionali applicabili in tema di diritti umani.

PERSONALE IMPIEGATO

7.1 Divieto di discriminazione

E' fatto divieto al Fornitore di porre in essere comportamenti discriminatori sulla base della razza, età, religione, sesso, stato civile o orientamento sessuale del personale impiegato.

7.2 Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro

Il Fornitore deve garantire il rispetto di idonee condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio personale.

A tal fine, il Fornitore deve eseguire periodiche ispezioni per verificare l'esistenza e il mantenimento di adeguate condizioni di salute e sicurezza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro, secondo le leggi nazionali applicabili, o, in mancanza, secondo le convenzioni e le raccomandazioni ILO.

In particolare, dovrà fare riferimento e rispettare le prescrizioni contenute nel documento "PSC.8a "Protocollo di sicurezza imprese esterne".



7.3 Lavoro minorile

Il Fornitore si obbliga a non impiegare minori e a combattere l'utilizzo di forza lavoro minorile in qualsiasi forma. Al Fornitore è fatto espresso divieto di utilizzare lavoratori di età inferiore a quella consentita dalle leggi applicabili e il cui impiego possa pregiudicare o interferire con lo sviluppo fisico, mentale o morale del soggetto impiegato.

Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella **Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei bambini e degli adolescenti**.

CORRETTEZZA NEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

8.1 Orari di lavoro e retribuzioni

Il Fornitore deve rispettare la normativa applicabile in materia di trattamento del personale, con specifico riferimento agli orari di lavoro e al lavoro straordinario.

Il Fornitore deve garantire al proprio personale trattamenti retributivi non inferiori al minimo previsto per legge e che siano adeguati a garantire condizioni di vita dignitose.

8.2 Lavoro forzato o obbligato

E' fatto divieto al Fornitore di impiegare prigionieri o addetti ai lavori forzati o obbligati di alcun tipo. Per impiego di lavoro forzato o obbligato si intende "Ogni lavoro o servizio che una persona non si è offerta di compiere volontariamente ed ottenuto sotto la minaccia di punizione o ritorsione, o sia richiesto come forma di pagamento di un debito".

8.3 Libertà di Associazione

Il Fornitore deve assicurare al proprio personale libertà sindacale e facoltà di contrattazione collettiva.

TUTELA AMBIENTALE

Il Fornitore deve operare con cura e rispetto dell'ambiente in cui opera e deve utilizzare metodiche che riducano al massimo l'impatto ambientale.

A tal fine il Fornitore deve garantire un idoneo sistema di Gestione Ambientale e fornire evidenza delle azioni messe in campo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la gestione delle sostanze pericolose, sia presso la propria sede, sia presso i cantieri di lavoro siano essi ubicati presso gli stabilimenti e le sedi di INFOMOTION srl o presso i clienti di INFOMOTION srl.

In particolare il fornitore dovrà fare riferimento e rispettare le prescrizioni contenute nel documento PSC.08, Cap. 8.3 "Rispetto dell'ambiente, gestione dei rifiuti, prodotti chimici".



VERIFICHE E RISOLUZIONE

INFOMOTION srl ha il diritto di verificare che il Fornitore - e tutte le società del Gruppo cui il Fornitore appartiene - rispettino gli obblighi di cui al presente CCF, utilizzando, a tal fine, le modalità di verifica che riterrà più idonee allo scopo.

Tali processi di verifica possono concretizzarsi in ispezioni presso la sede di lavoro del Fornitore, da parte di INFOMOTION srl e/o di terzi da questa incaricati.

Eventuali ispezioni saranno eseguite nel rispetto della riservatezza e senza interferire nelle attività del Fornitore.

Nel caso in cui INFOMOTION srl venga a conoscenza di eventuali violazioni degli obblighi di cui al presente CCF - da parte del Fornitore o di società del Gruppo cui il Fornitore appartiene- quest'ultima potrà richiedere che vengano poste in essere idonee azioni correttive.

E' facoltà di INFOMOTION srl risolvere eventuali ordini di acquisto o altri accordi sottoscritti con il Fornitore in caso di persistente violazione degli obblighi di cui al presente CCF da parte del Fornitore stesso o di società del Gruppo cui il Fornitore appartiene.

Gli obblighi di cui al presente CCF resteranno in vigore anche successivamente allo scioglimento, a qualsiasi titolo, dei contratti di acquisto sottoscritti tra INFOMOTION srl e il Fornitore.

DOCUMENTI AFFERENTI

- **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** UDHR (Universal Declaration of Human Rights) – Parigi, 10 dicembre 1948, risoluzione 219077A.
- **Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
- **Convenzioni e raccomandazioni ILO** cfr. elenco aggiornato su: <https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm>
- PSC.8 Documento informativo imprese esterne (ITA+ENG)
- PSC.8a Protocollo di sicurezza imprese esterne (ITA+ENG)



INFOMOTION srl .

(Timbro e Firma)

Il Fornitore

(Timbro e Firma)

Data e luogo

